

SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE PER LA FORNITURA DI ANTISETTICI E DISINFETTANTI, DISPOSITIVI DI SOMMINISTRAZIONE, PRELIEVO E RACCOLTA, DISPOSITIVI PER MEDICAZIONI GENERALI E SPECIALISTICHE - ID _1385

L' Errata corrige è visibile sui siti: www.consip.it - www.acquistinretepa.it - www.mef.gov.it

ERRATA CORRIGE

PREMESSA

Il presente Errata Corrige viene disposto in ragione della necessità di apportare alcune precisazioni alla documentazione del Sistema dinamico di acquisizione di cui sopra riguardanti, tra le altre cose, le modalità di ammissione al Sistema dinamico e di partecipazione agli Appalti Specifici.

Il presente Errata corrige trova applicazione per gli Appalti specifici indetti a far data dal 13/3/2017 e viene pubblicato sui suddetti siti nella data della sua sottoscrizione. Durante tale frangente temporale non sarà possibile esperire Appalti Specifici.

CAPITOLATO D'ONERI DEL BANDO ISTITUTIVO

- 1) Il paragrafo 2.5 del Capitolato d'Oneri "Criterio di scelta del contraente" deve intendersi integralmente sostituito come segue:**

"I singoli Appalti Specifici saranno aggiudicati sulla base dei seguenti criteri di scelta del contraente: offerta economicamente più vantaggiosa basata sul minor prezzo oppure sul miglior rapporto qualità/prezzo, come sarà meglio specificato in ciascuna lettera di invito e nella documentazione ad essa allegata.

Si precisa che gli Appalti Specifici relativi alla categoria "Antisettici e Disinfettanti" potranno essere aggiudicati soltanto mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa basata sul minor prezzo.

In caso di offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo i criteri di aggiudicazione sono indicati nell'Appendice al presente Capitolato d'Oneri.

La scelta dei criteri da utilizzare per il singolo Appalto Specifico e la relativa ponderazione sono rimesse alle stazioni appaltanti che ne daranno evidenza nella documentazione dell'AS.

Le Stazioni appaltanti nella documentazione allegata alla lettera di invito potranno definire autonomamente punteggi tecnici discrezionali e tabellari non presenti a Sistema; tali punteggi non potranno superare in totale il 20% del punteggio tecnico complessivo."

- 2) Il paragrafo 3.4 del Capitolato d'Oneri "ConSORZI fra società cooperative, Consorzi stabili e Aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete (d'ora in poi solo Aggregazioni) con soggettività giuridica" deve intendersi sostituito integralmente come segue:**

"In caso di Consorzi fra società cooperative, Consorzi stabili e le Aggregazioni con soggettività giuridica, che partecipano allo SDA con le consorziate/retiste, la "Domanda di ammissione" deve contenere l'indicazione delle imprese consorziate/retiste con le quali il Consorzio/Aggregazione intende partecipare alle procedure di acquisto nell'ambito del presente SDAPA.

In detta ipotesi, seguendo l'apposita procedura presente sul Sito, sia il Consorzio/Organo Comune sia le imprese consorziate/retiste indicate devono presentare apposita "Domanda di ammissione" sottoscritta con firma digitale del legale rappresentate o soggetto munito dei necessari poteri di ciascuna, attestante

- il possesso dei requisiti di ordine generale di cui al punto III.1.1 del Bando

Alle Aggregazioni con soggettività giuridica si applicano le regole sopra descritte per i Consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. c), del d. lgs n. 50/2016.

Nel caso in cui i Consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c), del D. Lgs. n. 50/2016 siano stati ammessi (come da specifica richiesta) allo SDA con la "propria struttura di impresa", non sarà possibile presentare offerta per il singolo AS indicando come Consorziare esecutrici imprese singole autonomamente ammesse.

Nel caso in cui i Consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c), del D. Lgs. n. 50/2016 siano stati ammessi (come da specifica richiesta) alle categorie dello SDA "con le proprie consorziate" potranno, in fase di partecipazione all'Appalto specifico per tali categorie, scegliere di presentare offerta: i) con la propria struttura di impresa; ii) con alcune delle consorziate, ammesse al momento dell'invio della lettera di invito; iii) con tutte le consorziate, ammesse al momento dell'invio della lettera di invito.

**

È facoltà del Consorzio/Organo comune eliminare in ogni momento le consorziate/retiste ammesse al presente SDAPA mediante la funzione di "modifica/Rinnovo dati" disponibile a sistema. È facoltà del Consorzio/Organo comune indicare in ogni momento nuove consorziate/retiste per l'ammissione al presente SDAPA, inviando apposita richiesta mediante l'"Area comunicazioni" disponibile a Sistema.

3) Al paragrafo 4.1 "Procedura per l'invio della domanda di ammissione" del Capitolato d'Oneri il quinto capoverso che recita:

"Si precisa, altresì, che ciascun operatore economico ha a disposizione una capacità pari alla dimensione massima di 4 MB a documento, oltre la quale non è garantita la tempestiva ricezione dei documenti stessi".

deve intendersi sostituito come segue:

"Si precisa, altresì, che ciascun operatore economico ha a disposizione una capacità pari alla dimensione massima di 13 MB a file, oltre la quale non è garantita la tempestiva ricezione dei file stessi. In caso di file da inserire nell'"Area comunicazioni" ciascun operatore ha a disposizione una capacità pari alla dimensione massima di 6 MB per comunicazione. In caso di comunicazioni e documenti di dimensioni maggiori dovranno essere eseguiti diversi invii".

1) Al paragrafo 4.2 "Contenuto della domanda di ammissione" il sotto-paragrafo "Sottoscrizione della Domanda di Ammissione" viene integralmente sostituito come segue:

La "Domanda di ammissione" dovrà essere, a pena di inammissibilità, sottoscritta con **firma digitale** dal legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di comprovati poteri di firma la cui procura, in caso di procuratore i cui poteri non siano riportati sulla C.C.I.A.A., dovrà essere prodotta nell'apposita sezione del Sistema denominata "Eventuali procure", come nel seguito meglio indicato).

Il soggetto che sottoscrive la "Domanda di ammissione" e opera nello SDAPA deve essere dotato del potere di agire, in nome e per conto dell'operatore economico, e, in generale, dei poteri di compiere in nome e per conto di quest'ultimo tutte le **attività necessarie per l'ammissione allo SDAPA e per il conseguente invio delle offerte alle Stazioni Appaltanti**. Si ricorda che il legale rappresentante dell'operatore economico (o persona munita di comprovati poteri di firma) è tenuto ad indicare eventuali limiti al proprio potere.

Nel caso in cui i poteri di cui sopra siano da esercitarsi a firma congiunta da parte di due o più soggetti, la *“Domanda di Ammissione”* dovrà essere sottoscritta con firma digitale da parte di tutti i surrichiamati soggetti.

Per ciascun operatore economico sono ammessi ad operare nello SDAPA diversi Legali Rappresentanti/Procuratori (per tali intendendosi i soggetti comunque muniti dei poteri necessari ad impegnare l'operatore economico, con puntuale indicazione dei limiti al proprio potere). Prima di richiedere l'ammissione allo SDAPA il Legale Rappresentante/Procuratore deve provvedere alla Registrazione al Sistema ai sensi del paragrafo 3.1, ed ottenere in questo modo l'account che gli consente di operare nel sistema e chiedere l'ammissione.

La *“Domanda di ammissione”* deve contenere le dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 sull'insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016, nonché tutte le informazioni ivi indicate.

Il legale rappresentante/procuratore dell'operatore economico dovrà rendere le dichiarazioni sull'assenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 per conto di tutti i soggetti indicati nel comma 3 del medesimo articolo, ivi inclusi i soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data in cui viene resa la dichiarazione, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata.

In caso di cessione/affitto d'azienda o di ramo d'azienda, incorporazione o fusione societaria intervenuta nell'anno antecedente la data in cui viene sottomessa la domanda di ammissione, le dichiarazioni dovranno essere rese anche nei confronti dei soggetti di cui all'art. 80 comma 3 - compresi i cessati - che hanno operato presso l'impresa cedente/locatrice, incorporata o le società fuse, nell'anno antecedente la data in cui viene sottomessa la domanda di ammissione.

Si precisa che nel caso di società con due soli soci persone fisiche i quali siano in possesso, ciascuno, del cinquanta per cento (50 %) della partecipazione azionaria, le suddette dichiarazioni devono essere rese per entrambi i soci.

Inoltre, **nella domanda di ammissione dovranno essere indicati nominativamente tutti i soggetti che rivestono le cariche rilevanti ai sensi dell'art. 80 comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016, sopra indicati, così come individuate negli atti adottati dall'A.N.AC.**

Resta fermo quanto previsto all'art. 80, comma 11, del D. Lgs. n. 50/2016.

Nei casi ed alle condizioni di cui all'art. 110 comma 3 del d. Lgs. n. 50/2016 (fallimento e concordato preventivo con continuità aziendale), chi richiede l'ammissione dovrà produrre nell'apposito spazio del Sistema denominato *“Documentazione amministrativa aggiuntiva”* i documenti e i provvedimenti indicati all'art. 110, commi 3, 4 e 5, del D. Lgs. n. 50/2016.

1) Al paragrafo 5.1 “Valutazione delle domande di ammissione il sotto-paragrafo “Procedimento di ammissione a regime” deve intendersi sostituito integralmente come segue:

“Durante l'intera durata del Sistema dinamico, la Consip S.p.A. procederà ai sensi dell'art. 55, co. 7, del D. Lgs. n. 50/2016, ad esaminare le domande pervenute entro dieci giorni lavorativi dal loro ricevimento.

Consip potrà prorogare tale termine fino a quindici giorni lavorativi in singoli casi giustificati (a titolo esemplificativo nel caso in cui sia necessario esaminare documentazione aggiuntiva o verificare in altro modo se i criteri di selezione siano stati soddisfatti).

L'operatore economico, che non sia stato ammesso allo SDA al momento dell'invio di una lettera di

invito, non potrà partecipare al relativo Appalto Specifico, in nessuna forma neanche consorziata o raggruppata; ciò potrebbe avvenire sia nel caso in cui l'operatore abbia inoltrato la "Domanda di ammissione" successivamente all'invio della lettera di invito, sia nel caso in cui tale domanda sia stata inoltrata entro un termine inidoneo a consentire alla Consip l'esame della domanda stessa secondo la tempistica sopra descritta. **In tali casi Consip S.p.A. non potrà essere ritenuta in alcun modo responsabile del mancato invito.**

Stante quanto precede, a pena di esclusione, può presentare offerta per un Appalto specifico solo un operatore economico che risulti ammesso allo SDA per la categoria oggetto dello stesso Appalto Specifico, al momento dell'invio della lettera di Invito e quindi invitato. Questa regola si applica

- **sia agli operatori economici che presentano offerta singolarmente,**
- **sia agli operatori che siano parte (quali capogruppo mandatario, mandanti o consorziati) di un RTI o di un Consorzio ordinario,**
- **sia ai Consorzi di cui all'art. 45 comma 2 lett. b) e c) del D. Lgs. n. 50/2016, rispetto tanto al Consorzio quanto alle consorziate esecutrici,**
- **sia alle Aggregazioni con e senza personalità giuridica, rispetto tanto all'Aggregazione quanto a tutte le imprese retiste esecutrici,**

La regola suddetta si applica anche nel caso in cui partecipi al singolo AS un RTI che preveda una combinazione delle suddette forme (ad es. nel caso in cui di un RTI sia mandatario o mandante un Consorzio stabile che agisca con Consorziate esecutrici).

Nel caso in cui presentino offerta, in qualsiasi forma ed in qualsiasi ruolo, operatori economici che non sono stati invitati al singolo Appalto Specifico, essi saranno esclusi dalla gara unitamente ai soggetti (Raggruppamenti, Consorzi ordinari, Consorzi stabili, ecc.) con i quali essi partecipano."

2) Al paragrafo 6.2 del Capitolato d'Oneri "L'invio della lettera di invito" si deve intendere aggiunto dopo l'ultimo capoverso quanto segue:

"Stanti le caratteristiche delle prestazioni oggetto del presente Sistema dinamico, in ogni Capitolato d'oneri allegato alla lettera di invito la stazione appaltante preciserà come intende applicare l'art. 105, comma 6, del D. Lgs. n. 50/2016.">

3) Il paragrafo 6.3 del Capitolato d'Oneri "Partecipazione di Raggruppamenti temporanei di imprese (R.T.I.), Consorzi ordinari, Aggregazioni senza soggettività giuridica al singolo Appalto Specifico" si deve intendere integralmente sostituito come segue

"È ammessa la partecipazione ai singoli Appalti Specifici di imprese temporaneamente raggruppate /raggruppande o consorziate/consorziande o retiste (in caso di Aggregazioni senza soggettività) con l'osservanza della disciplina di cui al Capitolato d'oneri della lettera di invito.

Resta in ogni caso fermo quanto stabilito al precedente paragrafo 5.1."

1) Il paragrafo 6.4 del Capitolato d'Oneri "L'invito al confronto concorrenziale, la presentazione delle offerte e l'aggiudicazione dell'appalto" viene sostituito integralmente come segue:

“Nella lettera di invito verrà fissato il termine per la presentazione dell'offerta che, comunque, non sarà mai inferiore a 10 giorni solari dalla data dell'invio della stessa lettera.

Resta fermo quanto previsto al paragrafo 5.1..

Gli operatori economici ammessi allo SDAPA, se intendono partecipare all'Appalto Specifico inviano entro il termine indicato nell'invito la propria offerta attraverso l'apposita procedura prevista dal Sistema, secondo le modalità che saranno indicate nella documentazione allegata alla lettera di invito”>.

2) Il paragrafo 7.1 del Capitolato d'Oneri il terzo capoverso

““In considerazione dei vincoli del Sistema, per ciascun singolo file da inviare e di cui è composta la “Domanda di ammissione”, ciascun operatore economico ha a disposizione una capacità pari alla dimensione massima di 4 MB, oltre la quale non è garantita la tempestiva ricezione dei documenti stessi. È in ogni caso responsabilità degli operatori economici far pervenire a Consip S.p.A. tempestivamente tutti i documenti e le informazioni richieste per essere ammessi allo SDAPA, pena la non ammissione allo stesso”.

deve intendersi sostituito come segue:

“In considerazione dei vincoli del Sistema, per ciascun singolo file da inviare e di cui è composta la “Domanda di ammissione”, ciascun operatore economico ha a disposizione una capacità pari alla dimensione massima di 13 MB, oltre la quale non è garantita la tempestiva ricezione dei documenti stessi. È in ogni caso responsabilità degli operatori economici far pervenire a Consip S.p.A. tempestivamente tutti i documenti e le informazioni richieste per essere ammessi allo SDAPA, pena la non ammissione allo stesso”.

Ing. Luigi Marroni

(L'Amministratore Delegato)